

**Foglio Informativo**  
**“Resto al Sud”**  
**Finanziamento connesso alla misura agevolativa “Resto al Sud”**

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine connesso alla misura agevolativa “Resto al Sud”, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIO CREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.

**INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**MEDIO CREDITO CENTRALE S.p.A.** (di seguito anche “Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415. Sito internet: [www.mcc.it](http://www.mcc.it). Tel: 06 47911, e-mail: [restoalsud@mcc.it](mailto:restoalsud@mcc.it)

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede**

**Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede**

Nome e cognome/Ragionesociale \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Sede (indirizzo) \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Iscrizione ad Albo/Elenco \_\_\_\_\_

Numero delibera Iscrizione \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE, FINALITA’ E NATURA DEL FINANZIAMENTO**

La misura incentivante “Resto al Sud” disciplinata dal Decreto Legge n. 91/2017 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) ed attuata dal decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno(modificato dal Decreto 5 agosto 2019, n. 134 pubblicato in GU n.275 del 23 novembre 2019), introduce la possibilità di accesso ad un finanziamento agevolato al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) del 24 agosto 29016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Decreto Legge 24 ottobre 2019, n.123 c.d. “Decreto Sisma” convertito, con modificazioni nella Legge 12 dicembre 2019, n.156) da parte di giovani imprenditori.

La misura prevede che ciascun richiedente riceva un finanziamento fino ad un massimo di **60.000 €<sup>1</sup>**(D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 art. 245 bis) Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendono costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo erogabile è pari a 50.000€ per ciascun socio, **fino ad un ammontare massimo di 200.000€**, ai sensi e nei limiti del regolamento (EU) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

Il finanziamento risulta così articolato (D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 art. 245 bis):

- A. **50%** dell’investimento complessivo (IVA esclusa), come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);
- B. **50%** dell’investimento complessivo (IVA esclusa), come finanziamento bancario a tasso fisso garantito per l’80% dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore della misura agevolativa (Invitalia).

<sup>1</sup> Il massimale di spesa è stato elevato a 60.000€ per le sole imprese esercitate in forma individuale (con un solo soggetto proponente)

Sono finanziabili le attività impreditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici.

Sono esclusi dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Sono ammissibili le spese per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa), per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, per programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, altre spese per l'avvio dell'attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione per immobili, garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata) nel limite massimo del 20% del programma di spesa.

Sono escluse le spese relative a beni acquisiti in leasing, usati o acquisiti da soci dell'impresa e le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

Il dettaglio dei requisiti per accedere alla misura agevolativa e delle spese ammissibili e di quelle escluse è riportato nel Decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno "Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui all' articolo 1, del decreto-legge, 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123" e sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)

La richiesta del finanziamento avviene online mediante il portale Resto al Sud e senza costi aggiuntivi.

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Si tratta di un finanziamento a medio-lungo termine in euro con durata pari a 8 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di 2 anni, corrispondente a 4 rate. La prima delle 4 rate potrà avere durata inferiore al semestre.

Il piano di ammortamento è composto da quote capitali costanti posticipate semestrali, a scadenze fisse.

Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del Finanziamento bancario.

L'Impresa rimborsa il finanziamento, secondo quanto previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è quello di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

#### PROFILO DELLA CLIENTELA

Soggetti di età compresa tra i **18 e i 55 anni** (modifica limite massimo di età introdotta dal comma 170 della L. n. 178/2020- Legge di Bilancio 2021 – pubblicata in GU nr.46 del 30 dicembre 2020) che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

**a)** residenti, al momento della presentazione della domanda o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, in una delle seguenti Regioni del Mezzogiorno o nelle aree del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017: **Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna.**

Per progetti finalizzati alla nascita e sviluppo di nuove attività impreditoriali e libero professionali con sede legale al di fuori di quelle precedentemente indicate, il cliente potrà richiedere il finanziamento a Banca Popolare di Bari, società del Gruppo Mediocredito Centrale, rivolgendosi alle filiali di Banca Popolare di Bari.

**b)** non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;

**c)** per lo svolgimento di attività libero - professionale (intesa come attività svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonché degli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013 n.4), non essere titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni (modifica introdotta dal Decreto 5 agosto 2019 nr. 134 pubblicato in GU nr.275 del 23 novembre 2019).

I richiedenti devono risultare già costituiti successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscono, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:

**a)** Impresa individuale;

**b)** Società, ivi incluse le società cooperative e le società tra professionisti (Decreto 5 agosto 2019 n.134 pubblicato in GU n.275 del 23 novembre 2019).

La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività libero -professionali svolte in forma individuale, per le quali è richiesta unicamente la partita IVA nonché, laddove prevista, l'iscrizione agli ordini professionali (modifica introdotta dal Decreto 5 agosto 2019 nr. 134 pubblicato in GU nr.275 del 23 novembre 2019).

I richiedenti devono mantenere la residenza nel Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nel Mezzogiorno.

I richiedenti non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.

#### IMPORTO CONCEDIBILE

Pari al 50% dell'investimento complessivo, IVA esclusa.

L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione e, di norma, contestualmente alla stipula del contratto.

#### GARANZIE E CAUTELE

- Garanzia prestata dal **Fondo di Garanzia per le PMI** sulla base dei criteri e delle modalità previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017.

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI è rilasciata nella misura dell'80% dell'importo del finanziamento bancario.

- **Costituzione in pegno a favore della Banca del conto corrente vincolato**

- **Giacenza minima pari al 10%** dell'importo del finanziamento richiesto, da versare **sul conto dedicato** subito dopo la delibera di Invitalia di concessione dell'agevolazione accettata dall'impresa e in ogni caso prima dell'erogazione del finanziamento bancario; tale giacenza minima deve permanere sul conto dedicato almeno fino alla erogazione da parte di Invitalia S.p.A. del primo Sal di contributo a fondo perduto.

#### PROCEDURA DI RICHIESTA E CONCESSIONE

Il richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia della Comunicazione di ammissione all'agevolazione rilasciata dall'Agenzia Invitalia.

La Banca si impegna a raccogliere la relativa documentazione disponibile anche nei confronti dei Soggetti richiedenti non ancora costituiti nelle forme giuridiche di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 91/2017, fermo restando che la conclusione dell'iter istruttorio potrà realizzarsi solo ad avvenuta costituzione degli stessi Soggetti richiedenti e della relativa sottoscrizione da parte di quest'ultimi della domanda di finanziamento.

La Banca si impegna a concludere la propria istruttoria di merito di credito entro **45 giorni** dalla richiesta del Finanziamento bancario ovvero, per i Soggetti richiedenti non ancora costituiti, dalla data di costituzione, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per eventuali richieste di integrazione documentale.

Una volta deliberato il Finanziamento bancario, la Banca rilascia al Soggetto richiedente la "Comunicazione di esito di delibera" per attestare all'Agenzia Invitalia l'avvenuta concessione del Finanziamento bancario entro 180 giorni dalla ricezione della Comunicazione di ammissione ai fini della adozione del Provvedimento di concessione.

L'Agenzia Invitalia si impegna a comunicare alla Banca il Provvedimento di concessione, controfirmato dal Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di ricezione della "Comunicazione di esito di delibera".

Ai sensi della Convenzione ABI Invitalia per la "Regolamentazione dei Finanziamenti agevolati in attuazione al comma 14, articolo 1 del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123", il Soggetto beneficiario è tenuto ad accendere presso la Banca **un conto corrente vincolato**, presso il quale domiciliare l'erogazione del contributo in conto interessi da parte di Invitalia; il Soggetto beneficiario è altresì tenuto a conferire un mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo sul Conto corrente vincolato per interessi, nonché un mandato irrevocabile per il pagamento degli interessi, utilizzando il Contributo in conto interessi erogato dall'Agenzia sul Conto Corrente Vincolato per interessi e per la trasmissione all'Agenzia del contratto di Finanziamento bancario e dei relativi allegati, secondo template di modulistica standard predisposti da Invitalia.

L'erogazione del Finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte della Banca dei mandati irrevocabili all'incasso e al pagamento degli interessi.

Il Soggetto beneficiario deve inoltre accendere presso la Banca un **Conto Dedicato**, sul quale viene erogato il finanziamento bancario; sul medesimo Conto Dedicato, l'Agenzia provvede ad erogare il Contributo a fondo perduto. Il Conto Dedicato deve essere utilizzato per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale ammissibili ai sensi della normativa di riferimento; **i pagamenti dei titoli di spesa del programma di spesa dovranno essere effettuati dal Conto Dedicato attraverso bonifici Sepa.**

Non possono essere effettuate dal Conto Dedicato operazioni di pagamento diverse da quelle previste nel Programma di spesa e ammissibili all'Agevolazione; la Banca si riserva la facoltà di verificare, preliminarmente all'esecuzione della disposizione di pagamento, le spese ammesse alla misura in coerenza con il progetto imprenditoriale autorizzato dall'Agenzia Invitalia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	29/09/2021	Spread	Tan	TAEG
50.000,00	8	EURIRS 8Y	0,026%	3,0%	3,026%	3,2%

Nel calcolo del TAEG sono compresi il tasso di interesse, l'imposta sostitutiva, le spese di istruttoria e di stipula, erogazione e gestione del contratto, le spese di incasso rata, il costo del Conto Corrente vincolato e del Conto dedicato.

Ricordiamo che gli interessi sul finanziamento bancario sono coperti dal contributo in conto interessi erogato da Invitalia.

VOCI	COSTI
Importo Finanziabile	<b>Importo Massimo: pari al 50% dell'ammontare massimo delle spese ammissibili, IVA esclusa</b>
Durata del finanziamento	8 anni comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni
Spese di istruttoria	100€
Tasso di interesse nominale annuo Finanziamento Bancario	Tasso fisso pari al parametro di indicizzazione più lo spread, come sotto determinati
Parametro di indicizzazione	Eurirs 8 anni, lettera della durata 8 anni rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basis il giorno della delibera
Spread	3 %
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di ammortamento (Tasso di interesse nominale annuo)
Modalità di calcoli interessi	Anno commerciale su anno commerciale (360/360)
Periodicità delle rate	Rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
Tipologia di ammortamento	Italiano (quota capitale costante) Interessi decrescenti
Tasso di Mora	Tasso annuo nominale pro tempore maggiorato di 3,00 punti percentuali.
Spese incasso rata	5,00 €
Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente bancario	2,50 €
Spese per invio comunicazioni periodiche	Rendiconto:  € 0,00 in formato cartaceo  € 0,00 in formato elettronico

	Documento di sintesi (nei casi previsti dalla normativa):  € 0,00 in formato cartaceo  € 0,00 in formato elettronico
	Spese per sollecito pagamento  € 5 formato cartaceo  € 0 formato elettronico
Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Gratuita
Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri:  Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti  Spese per interventi di legali esterni (in misura pari ai costi effettivamente sostenuti)
Estinzione Anticipata	1% del capitale restituito anticipatamente
<b>Imposte e altri oneri</b>	
Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo.  L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione.  Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
Adempimenti notarili (ove previsti)	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
<b>Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie</b>	
Spese per duplicato contratto	50,00 € per ogni duplicato
Spese per attestazione pagamento	10€ per ogni attestazione
Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5€ per ogni dichiarazione/riproduzione
Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150€

**SERVIZI ACCESSORI**

**CONTO CORRENTE VINCOLATO PER INTERESSI**

Conto corrente vincolato aperto presso Mediocredito Centrale S.p.A., sul quale deve essere domiciliata l'erogazione del contributo in conto interessi, con mandato irrevocabile all'incasso dello stesso contributo e mandato irrevocabile alla Banca per il pagamento degli interessi.  
Il conto deve riportare nell'intestazione il numero identificativo del progetto imprenditoriale oggetto dell'agevolazione.  
**Il conto corrente vincolato è gratuito ed accezione degli oneri fiscali a carico del cliente.**

Principali condizioni economiche	Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
	Canone annuo	€ 0,00
	Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
	Spese annue per il conteggio interessi e competenze	€ 0,00
	Invio estratto conto	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
	Periodicità invio estratto conto	Mensile/trimestrale/annuale
	Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla legge, attualmente: per persone giuridiche € 100,00 annuale
	Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,00
	Costo per bonifico SCT in uscita	€0,00

#### CONTO CORRENTE DEDICATO

Conto corrente che il Soggetto beneficiario si impegna ad utilizzare esclusivamente per tutte le operazioni di incasso e pagamento relative al progetto imprenditoriale, con riferimento alle spese ammesse all'agevolazione. Sul conto dedicato viene erogato il finanziamento bancario e il contributo a fondo perduto. Il conto dedicato permette di eseguire pagamenti, per la realizzazione del progetto imprenditoriale, esclusivamente attraverso bonifico Sepa. Il conto corrente **dedicato** è gratuito ed accezione degli oneri fiscali a carico del cliente.

Principali condizioni economiche	Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
	Canone annuo	€ 0,00
	Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
	Spese annue per il conteggio interessi e competenze	€ 0,00
	Invio estratto conto	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
	Periodicità invio estratto conto	Mensile/trimestrale/annuale
	Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla legge, attualmente: per persone giuridiche € 100,00 annuale
	Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,00
	Costo per bonifico SCT in uscita	€ 0,00
	Servizio di remote banking	€ 0,00

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IRS 8 ANNI
30-Giu-2021	-0,015%
29-Lug-2021	-0,179%
30-Ago-2021	-0,18%
29-Set-2021	0,026%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale
Tasso FISSO	8	3,026%	3.886,50

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet [www.mcc.it](http://www.mcc.it) e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

Per il dettaglio delle condizioni economiche applicate al conto ordinario, consultare il Foglio Informativo del Conto corrente Imprese.

**ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITA'**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Banca avrà diritto, a seconda dei casi di recedere dal Contratto o di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile - senza necessità di pronuncia giudiziale, alla ricezione della comunicazione inviata da parte della Banca mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo posta elettronica certificata (pec) o altro mezzo giuridicamente equivalente, con cui viene comunicata l'intenzione della Banca di volersi avvalere del relativo rimedio - nei seguenti casi:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione prevista da Contratto;
- b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Impresa, anche periodicamente, alla Banca;
- d) l'Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) l'Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;
- f) ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero venga instaurata nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, ovvero sia stata richiesta l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o venga presentato un piano di risanamento ex articolo 67 ("Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie"), terzo comma, lettera "d" della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;
- n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Impresa e/o dai garanti in contratto nonché delle dichiarazioni e garanzie rilasciate nell'Atto di Pegno;
- o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni presenti in Contratto;
- p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;

Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata **(i)** l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o **(ii)** la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

L'Impresa è consapevole che il Finanziamento e le condizioni ad esso applicate sono concessi nel presupposto della esistenza del Provvedimento di Concessione e pertanto prende atto ed accetta che in tutti i casi in cui per qualsivoglia causa, anche indipendente dalla volontà delle parti, sia revocata totalmente e/o parzialmente l'agevolazione (ovvero il Provvedimento di Concessione), la Banca potrà ritenere risolto il Contratto, ai sensi e con le conseguenze previste dal Contratto, oppure la stessa Banca avrà la facoltà di consolidare il Finanziamento nella minor somma correlata al minor importo ritenuto ammissibile da Invitalia, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata. In tal caso l'Impresa si impegna a restituire immediatamente le somme eventualmente erogate in eccesso con i relativi interessi e con la commissione di anticipata estinzione prevista dal Contratto, nonché a compiere le formalità eventualmente occorrenti e/o richieste dalla Banca, anche ai fini del mantenimento delle garanzie. L'Impresa rinuncia a far valere, nei confronti della Banca, ogni diritto ed ogni contestazione in relazione al venire meno, per qualunque causa, dell'agevolazione concessa dall' Agenzia Invitalia.

In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni avvalendosi del Contratto che verrà stipulato o di eventuali altri titoli acquisiti successivamente.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.

#### **SURROGA**

Il finanziamento bancario può essere oggetto di surroga da parte di un'altra Banca aderente, previa accensione presso quest'ultima di un nuovo Conto corrente vincolato per interessi secondo l'articolo 4 della Convenzione ABI – INVITALIA.

#### **ESTINZIONE ANTICIPATA**

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero o la scadenza delle stesse originariamente pattuito.

La Banca invierà tempestivamente all'Impresa, l'importo delle Rate di Rimborso, consegnando all'Impresa un nuovo esemplare del Piano di Ammortamento che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in essere tra le Parti.

La Richiesta di Rimborso Anticipato, una volta inviata alla Banca, sarà irrevocabile e dal momento in cui l'Impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione anticipata prima della scadenza del Finanziamento, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

In caso di estinzione anticipata dell'intero Finanziamento bancario, la Banca comunica all'Agenzia Invitalia l'ammontare degli interessi, maturati fino alla data dell'estinzione del Finanziamento, al fine di consentire a quest'ultima il pagamento del relativo Contributo in conto interessi sul Conto corrente vincolato per interessi, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della estinzione.

In caso di estinzione parziale del Finanziamento bancario, la Banca entro 30 giorni comunica all'Agenzia Invitalia il nuovo Contratto di Finanziamento, con il relativo piano di ammortamento, al fine di consentire all'Agenzia Invitalia di procedere con la rideterminazione del Contributo in conto interessi e l'emanazione del provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario.

Gli eventuali Contributi erogati al Soggetto beneficiario in eccesso rispetto alla nuova determinazione degli stessi, dalla data della revoca, saranno recuperati direttamente dalla stessa Agenzia secondo quanto previsto nell' articolo 7 della Convenzione.

#### **RECLAMI**

Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica agli indirizzi, Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email [sectionlegalebanca@mcc.it](mailto:sectionlegalebanca@mcc.it), [reclami@postacertificata.mcc.it](mailto:reclami@postacertificata.mcc.it)

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.

Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.



Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA	
<b>Contributo a fondo perduto</b>	Contributo erogato dal Soggetto gestore pari al 35% del Finanziamento.
<b>Contributo in conto interessi</b>	Contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento Bancario.
<b>Finanziamento bancario</b>	Il finanziamento a medio –lungo termine, pari al 65% del Finanziamento all'impresa beneficiaria per le spese dalla Banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia.
<b>Soggetto Gestore</b>	L'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa – Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102.
<b>Ammortamento</b>	E' il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
<b>EuroIrs (Interest Rate Swap)</b>	è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
<b>Giorno Lavorativo</b>	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato
<b>Interessi di mora</b>	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Provvedimento di concessione</b>	L'atto, attraverso il quale, l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A Invitalia (Agenzia) attesta ai soggetti beneficiari la concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi.